

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
**DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**  
**Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica**  
**Divisione IV "Promozione della Concorrenza"**  
**Risoluzione n° 129654 del 28.09.2010**

**Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010 n° 59. Articolo 64 comma 4 - Quesito in materia di termini per l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in caso di sub ingresso.**

Codesto Comune chiede di esprimere un parere in merito a quale norma debba essere applicata in caso di subingresso in una attività di somministrazione di alimenti e bevande, relativamente ai termini da rispettare. La legge regionale 21 settembre 2007 n° 29, all'articolo 15 comma 2, prevede infatti che "se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell'apertura della successione, decade dall'autorizzazione".

Il Decreto legislativo in oggetto, invece, all'articolo 64 comma 4 prevede che "Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante" e al comma 8, lett. b), che l'autorizzazione e il titolo abilitativo decadano "qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi".

Detta ultima disposizione è stata oggetto di precisazioni al punto 3.5 della circolare della scrivente Direzione Generale n. 3635/c del 6 maggio 2010, nella quale si è chiarito quanto segue: "Nel caso di subingresso, le disposizioni non indicano un termine da rispettare per l'avvio dell'attività. Al riguardo, la scrivente ritiene che il medesimo sia desumibile da quanto sancito dall'articolo 64, comma 8, del decreto legislativo....Conseguentemente, stante la necessità, peraltro sancita dall'articolo 64, comma 4, di non determinare soluzioni di continuità nella gestione di un esercizio in caso di subingresso,...la scrivente ritiene che, in assenza del requisito professionale o in presenza di qualsiasi impedimento di altro genere, l'attività debba riprendere entro un anno dall'acquisto del titolo. Del resto, se è consentito l'avvio immediato dell'attività in presenza delle condizioni su esplicitate, ove l'avvio non sia possibile non può non sussistere un termine da rispettare e il medesimo non può che essere quello sancito dal limite massimo di sospensione dell'attività disposto dal citato articolo 64, comma 8, lett. b)."

Il predetto termine di un anno per il conseguimento della qualificazione professionale ed il conseguente avvio dell'attività, vale, ovviamente, in caso di subingresso per atto tra vivi, non essendo in tal caso ammesso l'esercizio dell'attività da parte del soggetto subentrante in assenza del requisito richiesto. Nel caso invece di sub ingresso mortis causa, resta fermo ed applicabile anche al settore della somministrazione di alimenti e bevande, quanto già precisato dalla scrivente Direzione Generale, relativamente al sub ingresso mortis causa nel settore della vendita di prodotti alimentari, al punto 11.2 della della circolare 3467 del 28 maggio 1999 "In caso di subingresso mortis causa in un'attività avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, se il subentrante non è in possesso del requisito professionale richiesto dall'attuale disciplina, egli è tenuto ad acquisirlo. Si ritiene che l'acquisizione possa avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione."

Premesso quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito, si richiama il contenuto della circolare 6 maggio 2010 n° 3635/c in cui si precisava che le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n° 59 inerenti l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, nonché la disciplina relativa all'avvio dell'attività, ivi comprese modalità e tempistica, non sono derogabili dalle leggi regionali di settore, e che, anche per eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali, le disposizioni

necessarie per consentire il completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto.

Pertanto, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 10, comma 2 lettere a) ed e) della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che prevede che i regimi di autorizzazione debbano basarsi su criteri non discriminatori ed oggettivi, è evidente che la norma relativa ai termini da rispettare in caso di subingresso in un'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, deve necessariamente essere omogenea su tutto il territorio nazionale.

A parere della scrivente, pertanto, nel caso di specie, risulta accoglibile la domanda di subingresso nella titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, presentata oltre il termine di 180 giorni, ma entro quello di dodici mesi dall'acquisto del titolo.

La presente nota è inviata per conoscenza alla Regione competente, la quale è pregata di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)